

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.**

**IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA**

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, istituzione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi di addestramento e formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti Regole e Sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti Regole e Sezioni del predetto Codice STCW '78:

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*personal safety and social responsibilities* P.S.S.R.);

Corso di formazione per formatore;

Corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;

Corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimiche e gasiere;

Corso Radar osservatore normale per il personale marittimo;

Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A.;

Corso di addestramento radar A.R.P.A. – *Bridge Teamwork* – ricerca e salvataggio;

Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Corso di formazione «*leadership and teamwork*» per il personale marittimo;

Corso di formazione «*high voltage technology*» per il personale marittimo;

Corsi di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;

Corso di formazione «uso della leadership e delle capacità manageriali»;

Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;

Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;

Corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci – M.A.M.S.;

Corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci – M.A.B.E.V.;

Corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*electronic chart display and information system* – e.c.d.i.s.) – livello operativo;

Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le linee guida per le ispezioni;

Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850, recante le «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;



Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 2025, n. 72 concernente i requisiti per accedere alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi delle disposizioni della Convenzione STCW '78 come emendata;

Considerata la necessità di integrare i requisiti e di rivedere la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto disciplina ed integra i requisiti e la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.

2. Il presente decreto apporta, inoltre, modifiche sulle tempistiche di convocazione delle commissioni di esami nei decreti disciplinanti i corsi radar per renderli uniformi con le previsioni degli altri decreti.

Art. 2.

*Modifiche alla composizione del corpo istruttori*

1. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del Radar osservatore normale per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

2. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei Sistemi Radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A» è sostituito dall'allegato 4 al presente decreto.

3. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio» è sostituito dall'allegato 5 al presente decreto.

4. L'allegato C al decreto 5 dicembre 2011 «Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - EC-DIS) - livello operativo» è sostituito dall'allegato 19 al presente decreto.

5. L'allegato D al decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 11 al presente decreto.

6. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici» è sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.

7. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall'allegato 7 al presente decreto.

8. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici» è sostituito dall'allegato 8 al presente decreto.

9. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall'allegato 9 al presente decreto.

10. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» è sostituito dall'allegato 10 al presente decreto.

11. L'allegato C al decreto 15 febbraio 2016 «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» è sostituito dall'allegato 12 al presente decreto.

12. L'allegato C al decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è sostituito dall'allegato 13 al presente decreto.

13. L'art. 2, comma 7 del decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è abrogato.

14. L'allegato D al decreto 15 febbraio 2016 «Istituzione del corso di formazione “High Voltage Technology” per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 15 al presente decreto.

15. L'allegato C al decreto 25 ottobre 2016 «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» è sostituito dall'allegato 17 al presente decreto.

16. L'allegato C al decreto direttoriale 25 ottobre 2016 «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci» è sostituito dall'allegato 18 al presente decreto.

17. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.



18. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimiche e gasiere» è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

19. L'allegato C al decreto 16 novembre 2017 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF» è sostituito dall'allegato 14 al presente decreto.

20. L'allegato D al decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al *Polar Code*» è sostituito dall'allegato 16 al presente decreto.

21. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 1, lettera *a*) è sostituito con la seguente dicitura: «*a*) Comandante/1° Ufficiale di coperta: - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; o, in alternativa».

22. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 1, lettera *c*) è sostituito con la seguente dicitura: «*c*) Laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM 72) con almeno un anno di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti tecnici trasporti e logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) / Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile».

23. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 3 è sostituito con il seguente: «*3*) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del previgente regolamento decreto direttoriale 17 dicembre 2015 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.».

24. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:

«*3-bis*) Le edizioni dei corsi riportate nel punto 2 sono riferite ad un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del d.d. n. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.

*3-ter*) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri centri di addestramento già autorizzati dal Comando generale.

*3-quater*) Il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, può essere operato in favore del docente presso un centro di addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.».

### Art. 3.

#### *Modifiche ai requisiti del corpo istruttori*

1. All'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train the Trainer*)», dopo la parola «navigazione» è inserito il seguente inciso: «(LM-72) che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni e i docenti universitari/Istituti secondari di secondo grado che erogano insegnamenti specifici nella navigazione e».

2. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è abrogato.

3. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. è abrogato.

4. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. – *Bridge Teamwork* - ricerca e salvataggio è abrogato.

### Art. 4.

#### *Modifiche ai programmi*

1. Nell'allegato A del decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione *Leadership and Teamwork*» è modificato lo schema nella colonna «Ore» in corrispondenza dell'Argomento 3. Gestione e addestramento del personale di bordo inserendo il valore 6 in luogo del valore 5.

2. Nell'allegato A del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è modificato lo schema nella colonna «Ore di lezione»:

a. in corrispondenza dell'argomento «1.1.1. Principi fondamentali del radar» inserendo il valore 4.5 in luogo del valore 4;



b. in corrispondenza dell'argomento «1.1.4. Caratteristiche degli apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni» inserendo il valore 3.5 in luogo del valore 3;

c. sostituire 11.5 con 12.5.

3. All'art. 10, comma 1 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «8 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 2 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

4. All'art. 10, comma 4 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «12 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 4 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

5. All'art. 10, comma 1 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «15 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 7 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

6. All'art. 10, comma 2 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «16 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 6 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

#### Art. 5.

##### *Modifiche alle convocazioni delle commissioni di esame*

1. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifiche al decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A.» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

2. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

3. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

#### Art. 6.

##### *Aggiornamento dei corsi Basic Training*

Dopo l'art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 «Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e per la *Maritime Security*- codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati» è inserito il seguente comma: «4. La propedeuticità non si applica ai corsi di aggiornamento.».


#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Comandante generale: LIARDO*



**Allegato 1****(Allegato C al Decreto 2 maggio 2017 “Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - b) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
  - c) **Maestro di Salvamento:** con brevetto in corso di validità **oppure**  
**Istruttore di nuoto:** con brevetto in corso di validità. La validità del brevetto deve essere sempre assicurata durante il periodo di accreditamento.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a), essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - del brevetto di "Maestro di salvamento" o Istruttore di nuoto in corso di validità;
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzano simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice-direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

## Allegato A:


- a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta:** Punti 1, 2, 3, 4, 5, 7.2, 8, 9.1, 9.2 e 9.3 con riferimento al solo alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"
- b. **Medico/Infermiere:** Punto 7.1
- c. **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto:** Punti 6, 9.3 (ad eccezione dell'alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"), 9.4

## Allegato F:

- a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta:** Punti 8, 9, 10, 11
- b. **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto:** Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Allegato F1: **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto**

11. Il Maestro di Salvamento/istruttore di nuoto deve essere presente in tutte le attività di piscina.




**Allegato 2**

**(Allegato C al Decreto 2 Maggio 2017 “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere)**

**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Laureato in ingegneria navale** (classe di laurea LM-34) o **meccanica** (classe di laurea LM-33) con almeno 3 (tre) anni di:
    - insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo; **oppure**
    - esperienza acquisita presso industrie navali; **oppure**
    - esperienza acquisita presso enti di classifica riconosciuti IACS;
 che abbia frequentato un corso Antincendio di Base erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
  - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - c) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
  - d) **Esperto:** persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei vigili del fuoco come capo squadra o superiore; **oppure**  
**Esperto:** istruttore accreditato ai sensi del D.M. 02 settembre 2021 ad erogare i corsi antincendio ex D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
  - e) Previsto per i corsi antincendio avanzato: **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipitata domanda e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 (venti) edizioni di corsi Antincendio di base e/o avanzato di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame
  - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) che hanno lasciato il servizio permanente da più di 05 (cinque) anni essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
  - e) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto e) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera



d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

Allegato A e A1:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:**
  - Antincendio base: Competenza 1 punto 4, 5, 9.
  - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 2 e Competenze 3, 4.
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
  - Antincendio base: Competenza 1 punto 1, 2, 3, 6, 7, 8 e Competenza 2 punto 1.
  - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Competenza 2 punto 1, 2 e Competenze 3, 4.
- c. **Esperto:**
  - Antincendio base: Competenza 2 punto 1 ed Addestramento pratico.
  - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 7, 10 – Competenza 2 punto 3, 4 – Addestramento pratico navi cisterna.
- d. **Medico/Infermiere:**
  - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 9.

Allegato G:

- a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1
- b. **Esperto:** Competenza 2

Allegato H:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:** Competenza 1 punto 2, Competenza 3, Competenza 4
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1 punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Competenza 2 punto 1, 2, Competenza 3 punto 3, 4 e Competenza 4.
- c. **Esperto:** Competenza 2 punti 3, 4
- d. **Medico/Infermiere:** Competenza 1 punto 9.

Allegato H1:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:** Competenza 1 punto 1, Competenza 3 e Competenza 4
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1 punto 2, Competenza 2 punto 1, 2, Competenza 3 e Competenza 4
- c. **Esperto:** Competenza 2 punti 3, 4

11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.




## Allegato 3

**(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 “Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo)**

**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure**  
**Laureato** in classe di concorso e di **abilitazione A-43** "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
  - b) **Laureato in ingegneria elettronica** (classe di laurea LM-29) o **elettrica** (classe di laurea LM-28); **oppure Perito elettronico o elettrotecnico**, che abbiano effettuato familiarizzazione presso un costruttore di radar;
  - c) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipitata domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar Osservatore normale.
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipitata domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar Osservatore Normale.
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar osservatore normale.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a. **Laureato in discipline nautiche**: Competenza 2, 3 punti tutti;
  - b. **Laureato in ingegneria/Perito Elettronico**: Competenza 1;
  - c. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Competenza 3 punti 3.3, 3.4, 3.5 e Competenza 4, 5;
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



**Allegato 4****(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 “Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso dei Sistemi Radar ad elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure**  
**Laureato** in classe di concorso e di **abilitazione A-43** "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
  - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità,
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale,
    - aver familiarizzato presso un costruttore con il sistema A.R.P.A.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipitata domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar A.R.P.A.
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar A.R.P.A.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a. **Laureato in discipline nautiche**: Punti 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
  - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Punti 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



**Allegato 5****(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 “Istituzione del corso di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure**  
 Laureato in classe di concorso e di **abilitazione A-43** “Scienze e tecnologie nautiche” ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
  - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipitata domanda; e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e soccorso.
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e soccorso.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a. **Laureato in discipline nautiche**: Punti 1, 2(tutti)
  - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Punti 1, 2.2, 3, 4
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



**Allegato 6****(Allegato C al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici; **ovvero**
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore oppure attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 3, 6.9, 8, 10
  - b. **Direttore/1°ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:** Punti 1,2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 7, 9, 11
  - c. **Medico/Infermiere:** Punti 4, 6.4, 6.5, 6.8,




**Allegato 7****(Allegato C al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; **ovvero**

**Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33)** che abbia acquisito:

    - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
    - e**
    - che abbia frequentato un corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
  - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore oppure attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Ai sensi della sezione A/I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il di formazione per formatore laddove applicabile.
9. Ai sensi della Sezione A/I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n °6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 3, 5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.9, 8, 10
  - **Direttore/1°ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:** Punti 1, 2, 6.5, 6.6, 6.7, 7, 9
  - **Medico/infermiere:** Punti 4, 6.2, 6.8



## Allegato 8

**(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici”.)**

**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; **ovvero**

**Laureato in Ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33)** che abbia acquisito:

    - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, **e**
    - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
  - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
  - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in Ingegneria chimica (LM 22) oppure Perito chimico:** che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore **oppure** attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
  - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:



**a) Comandante/1° ufficiale di coperta:**

- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 5, 6, 7, 8, 10;
- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.;
- Risposta alle emergenze: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2;
- Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: 1;
- Monitoraggio e controllo sulla conformità ai requisiti previsti da fonti normative: 1, 2.

**b) Direttore/1°ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:**


- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2, 3, 4, 9.;
- Risposta alle emergenze: 1.4;

**c) Medico:**

- Familiarità con le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquide nocive trasportate: Punti 2;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.2, 1.3, 1.5;
- Risposta alle emergenze: 1.5, 1.8, 3.

**d) Laureato in chimica o ingegneria chimica:**

- Familiarità con le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquide nocive trasportate: Punti 1;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.



**Allegato 9****(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
      - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
      - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
    - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
      - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
      - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, **ovvero**
  - Laureato in **ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:**
    - almeno due anni di insegnamento in macchine marine, **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali, **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS, **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
    - e
    - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
  - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
  - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in ingegneria chimica (LM 22) che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.**
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
  3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
    - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
    - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
    - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
    - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda; e
      - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
  4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
  5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
  6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
  7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
  8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
  9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatori laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
  10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
    - a) **Comandante/1° ufficiale di coperta:**



- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 3, 4, 5, 6, 7;
- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;
- Risposta alle emergenze: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
- Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: 1;
- Monitoraggio e controllo sulla conformità ai requisiti previsti da fonti normative: 1, 2;

**b) Direttore/1°ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:**

- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.8, 1.9, 2;

**c) Medico:**

- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.3, 1.6, 3;
- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.6, 1.7;
- Risposta alle emergenze: 1.7, 2, 3;


**d) Laureato in chimica o ingegneria chimica:**

- Proprietà chimiche e fisiche dei gas liquefatti: 1. e 2;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7.




**Allegato 10****(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
      - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
      - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
    - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
      - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
      - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi; **ovvero**
- Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33)** che abbia acquisito:
- almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
  - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
  - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
  - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti **e**
  - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
- c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
  - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in ingegneria chimica (LM 22)** che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
  3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorsa tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
    - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
    - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
    - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
    - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
      - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda; **e**
      - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
  4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
  5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
  6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
  7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
  8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
  9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
  10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
    - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
      - Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.




- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Risposta alle emergenze: Punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.
- Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: Punto 1.
- b. **Direttore/1°ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:**
  - Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2, 9.
  - Precauzioni per la prevenzione dei rischi.
  - Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: Punto 2.
- c. **Medico/Infermiere:**
  - Risposta alle emergenze: Punti 1.5, 1.6, 3
- d. **Laureato in chimica o ingegneria chimica:**
  - Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi.



**Allegato 11****(Allegato D al Decreto 12 dicembre 2015 “Istituzione del corso di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
  - c) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
    - L40 laurea in sociologia
    - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
    - L20 laurea in scienze della comunicazione
    - LM51 laurea magistrale in psicologia
    - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
    - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
    - LM85 laurea in scienze pedagogiche
    - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
    - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - **Per Coperta:**
    - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 (2 ore), 4.10 (2 ore), 7
    - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, da 4.1 a 4.9, 5 (punto 5.8 - 2 ore), 6 (punto 6.9 - due ore)
  - **Per Macchina e Uff.le Elettronico:**
    - a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:** Punti 1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 (2 ore), 4.10 (2 ore), 7
    - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, da 4.1 a 4.9, 5 (punto 5.8 - 2 ore), 6 (punto 6.9 - due ore).
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



## Allegato 12

**(Allegato C al Decreto 15 febbraio 2016 “Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.”)**

**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi da passeggeri di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - b) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
    - L40 laurea in sociologia
    - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
    - L20 laurea in scienze della comunicazione
    - LM51 laurea magistrale in psicologia
    - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
    - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
    - LM85 laurea in scienze pedagogiche
    - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
    - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccreditamento sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a) **Comandante/Primo Ufficiale di coperta:**
    - Allegato A: Competenza 1., Competenza 2., Competenza 3.: Organizza le procedure di emergenza a bordo, Competenza 4.
    - Allegato F: Competenze 1, 2, 3: Organizza le procedure di emergenza a bordo, 4.
    - Allegato I: Competenza 1, 2, 3: Organizza le procedure di emergenza a bordo.
  - b) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:**
    - Allegato A: Competenza 3.: Ottimizzare l'uso delle risorse, Controllare la reazione alle emergenze, Controllare i passeggeri ed altro personale durante le situazioni di emergenza, Stabilire e mantenere comunicazioni efficaci.
    - Allegato F: Competenze 1, 3.
    - Allegato I: Competenze 1, 3.
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



**Allegato 13****(Allegato C al Decreto 9 marzo 2016 “Istituzione del corso di formazione «Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali»”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**


1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità,
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale,
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
  - c) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
    - L40 laurea in sociologia
    - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
    - L20 laurea in scienze della comunicazione
    - LM51 laurea magistrale in psicologia
    - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
    - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
    - LM85 laurea in scienze pedagogiche
    - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
    - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - **Per Coperta:**
    - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 1 (con riferimento al solo alinea “Gestione del personale di bordo-discutere sulle teorie riguardanti la motivazione del personale...” e alle allineate comprese tra “Gestione del personale di bordo-spiegare la necessità per gli ufficiali di livello direttivo di essere a conoscenza...” e “Addestramento del personale di bordo-discutere sulle possibili risorse che devono essere messe a disposizione...”), 2, 3, 4, 5, 6
    - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 3



**- Per Macchina:**


- a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:** Punti 1 (con riferimento al solo alinea “Gestione del personale di bordo-discutere sulle teorie riguardanti la motivazione del personale...” e alle allineate comprese tra “Gestione del personale di bordo-spiegare la necessità per gli ufficiali di livello direttivo di essere a conoscenza...” e “Addestramento del personale di bordo-discutere sulle possibili risorse che devono essere messe a disposizione...”), 2, 3, 4, 5, 6
- b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 3

11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



**Allegato 14****(Allegato C al Decreto 16 novembre 2017 "Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF")****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno sei mesi di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi soggette al codice IGC o su navi soggette al codice IGF;
  - b) **Laureato in ingegneria navale** (classe di laurea LM-34) o **meccanica** (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:
    - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
    - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti **e**
    - che abbia frequentato un corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
  - c) **Laureato in Scienze chimiche** (LM 54) **oppure** **Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale** (LM 71) **oppure** **Laureato in ingegneria chimica** (LM 22) **oppure** **Perito chimico**:
    - con almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose,
    - che abbia frequentato un corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
  - d) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punto a) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore **oppure** attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3 ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**;
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzano simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della



nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

**BASE** (allegato A e Allegato L)

a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti c., e.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: a., c.,
- Operazioni antincendio su navi soggette al codice IGF,
- Risposta alle emergenze,
- Misure per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal rilascio di combustibile da bordo di navi soggette al codice IGF.

b. **Laureato in ingegneria navale/meccanica:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti a., b.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: b.

c. **Laureato in chimica/Ingegneria chimica/Perito:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti d.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: da a.2 ad a.12., c.

d. **Medico:**

- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: a.1.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: b., d.

**REFRESH BASE** (Allegato L)

a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti c., e.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: a., c.,
- Operazioni antincendio su navi soggette al codice IGF,
- Risposta alle emergenze,
- Misure per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal rilascio di combustibile da bordo di navi soggette al codice IGF.

b. **Laureato in ingegneria navale/meccanica:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti a., b.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: b.

c. **Laureato in chimica/Ingegneria chimica/Perito:**

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti d.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: a., c.

d. **Medico:**

- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: b., d.

**AVANZATO** (Allegato A1)

a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:**

- Comandi a distanza per il controllo del funzionamento degli impianti combustibile e dell'ingegneria dei sistemi relativi alla propulsione ed ai servizi su navi alimentate con combustibile a basso punto di infiammabilità.
- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: c.
- Pianificazione e monitoraggio delle operazioni per effettuare in sicurezza il rifornimento e lo stoccaggio del combustibile a bordo di navi soggette al codice IGF.
- Precauzioni da adottare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente dal rilascio di combustibile da navi soggette al codice IGF.
- Monitoraggio e controllo in conformità ai requisiti normativi.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: b., g.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a.
- Prevenzione, controllo ed estinzione incendi a bordo di navi soggette al codice IGF
- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a., b.

b. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:**

- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: a., b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: c., d., e., f.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: b.

c. **Laurea in Chimica o Ingegneria chimica:**

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: a.


d. **Medico:**

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: a.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c.
- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c., d.

**REFRESH AVANZATO** (Allegato N)

a. **Direttore/1°ufficiale di macchina:**

- Comandi a distanza per il controllo del funzionamento degli impianti combustibile e dell'ingegneria dei sistemi relativi alla propulsione ed ai servizi su navi soggette al codice IGF.
- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: c.
- Pianificazione e monitoraggio delle operazioni per effettuare in sicurezza il rifornimento e lo stoccaggio del combustibile a bordo di navi soggette al codice IGF.
- Precauzioni da adottare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente dal rilascio di combustibile da navi soggette al codice IGF.
- Monitoraggio e controllo in conformità ai requisiti normativi.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: b., g.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a.
- Prevenzione, controllo ed estinzione incendi a bordo di navi soggette al codice IGF



- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a., b.

**b. Laureato in ingegneria navale o meccanica:**

- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: a., b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: c., d., e., f.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: b.

**c. Laurea in Chimica o Ingegneria chimica:**

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: a.


**d. Medico:**

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: a.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c.
- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c., d.



**Allegato 15****(Allegato D al Decreto 15 febbraio 2016 “Istituzione del corso di formazione «High Voltage Technology» per il personale marittimo”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Ufficiale Elettrotecnico oppure Laureato in ingegneria elettronica** (classe di laurea LM-29) o **elettrica** (classe di laurea LM-28);
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipita domanda; e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi HVT.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i punti del programma di livello operativo e direttivo.



**Allegato 16****(Allegato D al Decreto 5 giugno 2018 “Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Abilitato all'insegnamento della meteorologia o climatologia o oceanografia:** Laureato in una delle seguenti lauree:
    - LM-6 Biologia,
    - LM-17 Fisica,
    - LM-20 Ingegneria spaziale e astronautica,
    - LM-23 Ingegneria Civile,
    - LM-29 Ingegneria Elettronica,
    - LM-30 Ingegneria Energetica e nucleare,
    - LM-32 Ingegneria Informatica,
    - LM-35 Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio,
    - LM-54 Chimica,
    - LM-60 Scienze della natura,
    - LM-72 Scienze e Tecnologie della Navigazione,
    - LM-73 Scienze e Tecnologie forestali ambientali,
    - LM-74 Geologia,
    - LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio,
    - LM-79 Scienze geofisiche,
    - LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;
  - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore a 500GT per Comandanti e compresa tra 500GT e 3000GT o superiore a 3000GT per i Primi Ufficiali in corso di validità e che abbia effettuato alternativamente:
      - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 750GT, negli ultimi 5, a livello manageriale in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
      - abbia favorevolmente completato un corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla sezione B-V/g del codice STCW nella sua versione aggiornata e abbia effettuato almeno due mesi di navigazione da comandante ovvero da ufficiale di guardia in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
      - abbia favorevolmente completato il corso di addestramento avanzato per navi soggette al Polar code;
  - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda;
    - e
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 750GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:



**BASE (Allegato A):****a. Abilitato all'insegnamento della meteorologia:**

- Contribuire alla sicurezza operativa delle navi che operano in acque polari: a;
- b. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
  - Contribuire alla sicurezza operativa delle navi che operano in acque polari: b., c., d., e;
  - Controllare e assicurare il rispetto delle disposizioni normative;
  - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: a.1, a.2, a.3, a.6, a.7, a.8, a.9, a.11;
  - Assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire gli inquinamenti e i rischi ambientali;
- c. **Medico/Infermiere:**
  - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: a.4, a.5, a.10;

**RERESH BASE (Allegato H)****a. Abilitato all'insegnamento della meteorologia:**

- Contributo alle operazioni di sicurezza a bordo delle navi soggette al Polar Code: a;
- b. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
  - Contributo alle operazioni di sicurezza a bordo delle navi soggette al Polar Code: b., c., d., e;
  - Controllare e assicurare il rispetto delle disposizioni normative;
  - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze (ad eccezione degli aspetti di natura medica);
  - Assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire gli inquinamenti e i rischi ambientali;
- c. **Medico/Infermiere:**
  - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: (solo aspetti di natura medica);

**AVANZATO (Allegato B):****a. Comandante/1° ufficiale di coperta:**

- Pianificare e condurre il viaggio in acque polari
- Dirigere in sicurezza le operazioni delle navi che operano in acque polari
- Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: b.

**b. Medico/Infermiere:**

- Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: a., c., d.

**REFRESH AVANZATO (Allegato L):****a. Comandante/1° ufficiale di coperta:**

- Pianificare e condurre il viaggio in acque polari
- Dirigere in sicurezza le operazioni delle navi che operano in acque polari
- Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: b.

**b. Medico/Infermiere:**

- mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: a., c., d.



**Allegato 17****(Allegato C al Decreto 25 ottobre 2016 “Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
  - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all’albo **oppure**  
**Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all’albo.
2. Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b) devono inoltre dimostrare di aver frequentato un periodo di formazione presso uno dei produttori (Original Equipment Manufacturer) di mezzi collettivi di salvataggio e dispositivi di ammaino in dotazione al centro di formazione allo scopo di acquisire le conoscenze tecnico-costruttive dei dispositivi in parola.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all’albo degli infermieri; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora l’accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l’esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell’IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d’incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l’istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l’erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a) **Allegato A e G**
  - b) **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
    - Gestire le persone e il mezzo collettivo di salvataggio dopo l’abbandono della nave
    - Uso dei dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparati di radio comunicazione e i segnali pirotecnicici di soccorso.
  - c) **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
    - Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l’amm maino
    - Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio
  - d) **Medico/Infermiere:**
    - Applicazione del pronto soccorso ai superstiti


**Allegato G1:**

- a) **Comandante/1° ufficiale di coperta:**

- Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l’amm maino
- Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio




- Uso dei dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparati di radio comunicazione e i segnali pirotecnicici di soccorso
  - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
    - Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l'ammiraglia
    - Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio
  - c. **Medico/Infermiere:**
    - Applicazione del pronto soccorso ai superstiti
12. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti



**Allegato 18****(Allegato C al Decreto Direttoriale 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci")****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b) devono inoltre dimostrare di aver frequentato un periodo di formazione presso uno dei produttori (Original Equipment Manufacturer) di mezzi collettivi di salvataggio e dispositivi di ammaino in dotazione al centro di formazione allo scopo di acquisire le conoscenze tecnico-costruttive dei dispositivi in parola.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
    - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccreditamento sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma  
(Allegati A, G):
  - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
    - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce installato a bordo, durante l'ammaino ed il recupero;
    - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero;
    - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce dopo l'ammaino (teoria e pratica);
  - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
    - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci;
    - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero;
    - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
- (Allegato G1):
  - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
    - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci;
    - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero;
    - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce installato a bordo, durante l'ammaino ed il recupero;
    - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce dopo l'ammaino;
    - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
  - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
    - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci;
    - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero;
    - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
12. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



## Allegato 19

**(Allegato C al Decreto 5 dicembre 2011 “Istituzione del corso di formazione sull’uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo”)**

## COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

- 1) Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure**  
 Laureato in classe di concorso e di abilitazione A-43 "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
  - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
- 2) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
- 3) Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
  - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precipita domanda; **e**
    - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di formazione sull'uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica.
  - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccordo:
    - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precipita domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di formazione sull'uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica;
- 4) Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccordo sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
- 5) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
- 6) Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
- 7) Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
- 8) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
- 9) Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
- 10) Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
  - a. **Laureato in discipline nautiche:** Punti 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17
  - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta/Laureato in discipline nautiche:** Punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 11) L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.

